



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 23/GST dell'8 marzo 2022

#### GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 23/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli l'8 marzo 2022,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### CAMPIONATO PROMOZIONE

#### GARE DEL 27/ 2/2022

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### GARA DEL 27/ 2/2022 A.C. TERZIGNO 1964 - VIRTUS AFRAGOLA SOCCER

Il sostituto giudice sportivo, avv. Marco Cardito, visto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Virtus Afragola Soccer; rilevato che il reclamo non risulta notificato alla Società controparte, come previsto dall'art. 67 CGS (si precisa che in atti risulta solo la prova della notifica, effettuate più volte, del preannuncio); PQM dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, delibera, sciogliendo la riserva di cui al comunicato ufficiale n. 119 del 3 marzo 2022 Pagina 1001, di dichiarare inammissibile il reclamo e, per l'effetto, omologare il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 3/1 in favore del Terzigno; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale**  
**avv. Marco Cardito**

### CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

#### GARE DEL 26/ 2/2022

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### GARA DEL 26/ 2/2022 SANTA MARIA ASSUNTA - CICCIANO

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Cicciano, osserva quanto segue: 1. La Società Cicciano ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società APD Santa Maria Assunta impiegato in gara un calciatore (Francesco Vitiello, nato il 11.07.2003) già indicato quale assistente di parte e, in tale veste, impiegato dalla Società predetta fino al momento dell'ingresso in campo come calciatore; 2. Inoltre, è stata censurata dalla reclamante la presunta posizione irregolare, in quanto sprovvisto della autorizzazione ex art. 34 NOIF, del calciatore avversario Sig. Gerardo Gargiulo (nato il 29.11.2005); 3. Ritualmente evocata, la reclamata ha presentato controdeduzioni, con cui ha partitamente contestato il contenuto dell'avverso reclamo, precisando che l'art. 63 delle NOIF (a seguito di recente modifica avvenuta con il CU n.22/A del 12.07.2019, dell'art. 63, commi 2 e 3) consente, nella medesima partita, l'impiego di un calciatore che abbia già svolto le funzioni di assistente di parte; 4. Con riferimento al secondo profilo di doglianza, la posizione irregolare del calciatore Gargiulo, la reclamata ha documentato il possesso di regolare autorizzazione (pubblicata sul C.U. di questo C.R. Campania n. 49 del 28.10.2021, pag. 422), concludendo per la sua legittima partecipazione alla gara oggetto di reclamo; 5. Il reclamo è infondato. Esperiti i necessari accertamenti, va rilevata la integrale correttezza delle avverse controdeduzioni: infatti, con riferimento al primo profilo di doglianza (divieto di impiego come calciatore dell'assistente di parte) il nuovo testo dell'art. 63 NOIF,

infatti, al comma 3, consente, nella medesima partita, l'impiego di un calciatore che abbia già svolto le funzioni di assistente di parte. Tale regola risulta, comunque, cristallizzata anche nell'art. 6 del regolamento del giuoco del calcio (sez. Assistente di parte, n. 1 e 2); con riferimento al secondo profilo di doglianza della reclamante (irregolare posizione del Gargiulo) da accertamenti effettuati, è emerso che il calciatore, nato il 29.11.2005, possiede tutti i requisiti (età e autorizzazione ex art. 34 NOIF) per prendere parte alla gara de qua; P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, delibera, sciogliendo la riserva di cui al comunicato ufficiale n. 119 del 3 marzo 2022, pagina 1005, di rigettare il reclamo e, per l'effetto, omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 4/2, in favore della Società reclamata; conferma i provvedimenti disciplinari assunti e pubblicati sul relativo C.U., dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

#### **GARA DEL 26/ 2/2022 U.S. ALTAVILLA 2016 - VALLATESE**

Il sostituto giudice sportivo Avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Vallatese con cui è stata richiesta la ripetizione della gara, in applicazione dell'art 55NOIF (cause di forza maggiore); essa Società, infatti, ha rappresentato l'impossibilità di raggiungere l'impianto per la gara oggetto di reclamo, a causa delle notorie, avverse, condizioni meteo (nevicata); PQM preso atto di quanto innanzi, ritenuta la sussistenza della causa di forza maggiore ex art 55 N.O.I.F. sciogliendo la riserva di cui al C.U. 119 del 3 marzo 2022 Pagina 1005 C.R. Campania, trasmette gli atti alla segreteria di questo C.R. Campania per la ripetizione della gara a data da destinarsi; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

#### **GARE DEL 27/ 2/2022**

##### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **GARA DEL 27/ 2/2022 ATLETICO SAN GREGORIO – MONTECORVINO ROVELLA**

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Montecorvino Rovella con cui è stata richiesta la ripetizione della gara, in applicazione dell'art 55 NOIF (cause di forza maggiore); essa Società, infatti, ha rappresentato (e documentato) l'impossibilità di raggiungere l'impianto per la gara oggetto di reclamo, a causa di avaria del mezzo che avrebbe dovuto ivi trasportare la Società predetta; PQM preso atto di quanto innanzi, letta la documentazione prodotta, ritenuta la sussistenza della causa di forza maggiore ex art 55 N.O.I.F. sciogliendo la riserva di cui al C.U. 119 del 3 marzo 2022 Pagina 1005C.R. Campania, trasmette gli atti alla segreteria di questo C.R. Campania per la ripetizione della gara a data da destinarsi; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE**

#### **GARE DEL 27/ 2/2022**

##### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **GARA DEL 27/ 2/2022 MONTORO – BAIANO**

Il sostituto giudice sportivo Avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società ACD Baiano con cui è stata richiesta la ripetizione della gara, in applicazione dell'art 55NOIF (cause di forza maggiore); essa Società, infatti, ha rappresentato (e documentato) l'impossibilità di raggiungere l'impianto per la gara oggetto di reclamo, a causa di avaria del mezzo che avrebbe dovuto ivi trasportare la Società predetta; PQM preso atto di quanto innanzi, letta la documentazione prodotta, ritenuta la sussistenza della causa di forza maggiore ex art 55 N.O.I.F., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 119 del 3 marzo 2022, pagina 1013 C.R. Campania, trasmette gli atti alla segreteria di questo C.R. Campania per la ripetizione della gara a data da destinarsi; nulla pe il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **GARA DEL 27/ 2/2022 NOCERA SUPERIORE RS3 - CAVA UNITED FOOTBALL CLUB**

il sostituto giudice sportivo, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Cava United Football Club, osserva quanto segue; 1. La Società reclamante ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società Nocera Superiore RS3 impiegato in gara un calciatore (Christian Siani, nato l'8.8.2004) in posizione irregolare agli effetti disciplinari; in tesi della reclamante, infatti, detto calciatore non avrebbe scontato la squalifica inflittagli giusta CU di questo CR Campania n. 113 del 24.02.2022 e, pertanto, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara de qua; 2. Ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; 3. Il reclamo è fondato. Esperiti, infatti, i necessari accertamenti, letto il CU di cui innanzi ed i referti arbitrali delle gare precedenti, è emerso che il calciatore in parola non ha scontato la squalifica e, pertanto, non ha titolo a partecipare alla gara de qua, come invece risulta essere avvenuto (prova ne è l'esame del referto della gara oggetto di reclamo, laddove il calciatore, inserito in distinta con il n. 7, è uscito dal campo, sostituito dal n. 13, al 20 del 2 tempo di gioco). P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, delibera, sciogliendo la riserva di cui al comunicato ufficiale n. 119 del 3 marzo 2022, pagina 1013, di accogliere il reclamo e, per l'effetto, infliggere alla Società ASD Nocera Superiore RS3: a) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della reclamante; b) l'ammenda di euro 80,00; la squalifica del dirigente accompagnatore, Sig. Roberto Monetta fino al 16.03.2022; c) la squalifica al calciatore Christian Siani (nato l'8.8.2004) per una gara effettiva, in aggiunta a quella già inflitta e non scontata; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

### **SOCIETÀ**

#### **AMMENDA**

Euro 80,00 NOCERA SUPERIORE RS3

### **ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 16/ 3/2022**

MONETTA ROBERTO (NOCERA SUPERIORE RS3)

vedi delibera

### **CALCIATORI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SIANI CHRISTIAN (NOCERA SUPERIORE RS3)

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**Pubblicato in NAPOLI l'8 marzo 2022.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**